Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 31

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 8 febbraio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1954

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI



(3850)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1334.
**Approvazione dell'atto-capitolato di concessione della funicolare aerea monofune da Valcalda a Cuel Picciol, in comune di Ravascletto (Udine).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 14 ottobre 1952, presentata dalla ditta individuale Gisella Fumi da Trieste, in sostituzione di una precedente della ditta Graffer, per la concessione di impianto e di esercizio della funicolare aerea monofune Valcalda-Cuel Picciol;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri che con voto n. 6, del 16 novembre 1949, si è espressa favorevolmente alla costruzione e all'esercizio di detto impianto funiviario, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni ed avvertenze indicate nel voto stesso;

Ritenuto che avendo la Società eseguito integralmente tutte le prescrizioni fattele, la funivia suddetta può considerarsi completata ed in condizioni di poter essere aperta in via definitiva al pubblico esercizio, e che nulla osta all'assentimento della relativa formale concessione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 2 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e la ditta individuale Gisella Fumi di Paolo, con sede in Ravascletto (Udine) per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi da Valcalda a Cuel Picciol, in comune di Ravascletto (Udine).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1955*
*Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 105.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1335.
**Approvazione ed esecutorietà dell'atto-capitolato per l'assentimento della concessione alla Immobiliare Brignole, società per azioni, con sede in Genova, dell'impianto e dell'esercizio dell'ascensore pubblico fra il sottopassaggio di Borgo degli Incrocianti, il corso Montegrappa e la via Montesano, in Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 9 novembre 1954 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato ed il rappresentante della Immobiliare Brignole, società per azioni, con sede in Genova, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio, di una coppia di ascensori in servizio pubblico per trasporto di persone fra il sottopassaggio di Borgo degli Incrocianti, il corso Montegrappa e la via Montesano, in Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 101. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1336.

**Approvazione dell'atto-capitolato di concessione della funicolare aerea monofune da Frassené a Malga Losch, in comune di Voltago (Belluno).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 12 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e il comune di Voltago, per la concessione a questo ultimo dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Frassené a Malga Losch, in comune di Voltago (Belluno).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 103. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1337.

**Approvazione dell'atto-capitolato di concessione per l'impianto e l'esercizio delle funicolari aeree monofuni con seggiolini monoposto ad attacchi fissi da Ronchi a Montebello e da Ronchi a Valgussera in comune di Foppolo (Bergamo).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 28 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e la società « Seggiovie Foppolo S.p.a. » per la concessione a questa ultima dell'impianto e dell'esercizio delle funicolari aeree monofuni a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Ronchi a Montebello e da Ronchi a Valgussera, in comune di Foppolo (Bergamo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 100. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. 1338.

**Approvazione dell'atto-capitolato di concessione dell'impianto e dell'esercizio dell'ascensore pubblico fra il porticciolo Duca degli Abruzzi e il corso Maurizio Quadrio, in Genova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 19 ottobre 1954 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società per azioni Ente Bacini, con sede in Genova, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio, di una coppia di ascensori in servizio pubblico per trasporto di persone fra il porticciolo Duca degli Abruzzi e il corso Maurizio Quadrio, in Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 104. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1954, n. **1339**.

**Approvazione dell'atto-capitolato di concessione per l'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico da Foppolo a Ronchi, in comune di Foppolo (Bergamo).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 28 ottobre 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, e la Società « Seggiovie Foppolo S.p.a. » per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose da Foppolo a Ronchi, in comune di Foppolo (Bergamo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1954

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 102. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1954, n. **1340**.

**Riconoscimento della « Fondazione assistenza milanese ai lavoratori ed emigranti - Charitas Ambrosiana », con sede in Milano.**

N. 1340. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la fondazione denominata « Fondazione assistenza milanese ai lavoratori ed emigranti - Charitas Ambrosiana », con sede in Milano, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 113. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1341**.

**Erezione in ente morale del « Ricovero Santa Maria del Castello », con sede in Carpenedolo (Brescia).**

N. 1341. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il « Ricovero Santa Maria del Castello », con sede in Carpenedolo (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 107. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. **1342**.

**Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Istituto San Giorgio », con sede in Pordenone (Udine).**

N. 1342. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Istituto San Giorgio », con sede in Pordenone (Udine), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 1° *febbraio* 1955
*Atti del Governo, registro n.* 88, *foglio n.* 106. — CARLOMAGNO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954.

**Classificazione tra le provinciali della strada da San Paolo a Casaduna, al confine con la provincia di Teramo, in comune di Acquasanta, in provincia di Ascoli Piceno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 30 giugno 1953, n. 42, con la quale il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada da San Paolo a Casaduna, al confine con la provincia di Teramo, in comune di Acquasanta;
Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 31 agosto 1954, n. 1684;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da San Paolo a Casaduna, al confine con la provincia di Teramo, in comune di Acquasanta, in provincia di Ascoli Piceno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1954*
*Registro n. 41 Lavori pubblici, foglio n. 82*

(399)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954.

**Classificazione tra le provinciali della strada da Campanarello, per Festola, a Colonna San Giovanni e a Colonna San Martino, in provincia di Avellino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 19 dicembre 1952, n. 63, con la quale il Consiglio provinciale di Avellino ha chiesto la classificazione, tra le provinciali, della strada da Campanarello, per Festola, a Colonna San Giovanni e a Colonna San Martino;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 20 luglio 1954, n. 1433;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Campanarello, per Festola, a Colonna San Giovanni e a Colonna San Martino, in provincia di Avellino, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

ROMITA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1954*
*Registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 326*

(401)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954.

**Sostituzione di un membro nella Commissione centrale delle imposte.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1952, registro Finanze n. 30, foglio n. 282, relativo alla costituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1953-31 dicembre 1956, della Commissione centrale delle imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Nicola Di Macco, consigliere di cassazione, membro della Commissione stessa, perchè deceduto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Enrico Poddighe, consigliere di cassazione, è nominato membro della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del dott. Nicola Di Macco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1955*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 298.* — BENNATI

(557)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 1955.

**Composizione del Comitato nazionale per la produttività.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1954 riguardante la costituzione del Comitato nazionale per la produttività;

Viste le designazioni per le nomine dei componenti il Comitato stesso formulate dai Ministeri e dalle organizzazioni sindacali, di cui all'art. 2 di detto decreto;

Decreta:

Il Comitato nazionale per la produttività, è composto come segue:

*Presidente*:

on. Ivan Matteo Lombardo.

*Membri*:

1) dott. Virginio Bontadini, per il Ministero del tesoro;

2) ing. Gino Martinoli, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) ing. Antonio Bardoscia, per il Ministero dell'industria e del commercio;

4) prof. Giuseppe Orlando, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) prof. Mario Mazzantini, per il Ministero del commercio estero;

6) ing. Carlo Rossi, per il Ministero dei lavori pubblici;

7) sen. Guido Corbellini, per il Ministero della pubblica istruzione;

8) dott. Vittorio Vaccari, per il Comitato interministeriale per la ricostruzione;

9) dott. Angelo Costa, dott. Tommaso Prudenza, ing. Domenico La Cavera, dott. Francesco Mattei, dott. Alfonso Gaetani, avv. Gian Maria Solari, per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;

10) on. Giulio Pastore, prof. Mario Romani, professore Francesco Vito, dott. Luigi Santambrogio, dott. Italo Viglianesi, dott. Francesco Simoncini, per le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

11) dott. Gianfranco Magnaghi, ing. Emilio Rampolla del Tindaro, per i dirigenti e tecnici di azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1955

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Presidente del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione*
SCELBA

(558)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1954.

**Concessione di piscicoltura nelle acque del bacino artificiale di Scandarello (provincia di Rieti) a favore della Società Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.) con sede in Roma.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e del regio decreto-legge 11 aprile 1938, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio stesso anno, n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura;

Vista la domanda del 17 marzo 1950 della Società Unione Esercizi Elettrici, con sede in Roma, via Torino, 117, intesa ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del bacino idroelettrico di Scandarello, situato nel territorio del comune di Amatrice (Rieti);

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Roma e dell'Intendenza di finanza di Rieti;

Presa visione del deposito in numerario, quietanza n. 3155 e n. 558552 di posizione, in data 16 gennaio 1954 di L. 80.000 (ottantamila), effettuato alla Sezione della tesoreria provinciale di Roma, Servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione;

Visti il disciplinare di concessione in data 28 maggio 1954, stipulato presso la prefettura di Rieti e l'annessa planimetria, e l'atto aggiuntivo al disciplinare stesso, stipulato in data 16 ottobre 1954;

Decreta:

Vengono date in concessione di piscicoltura alla Società Unione Esercizi Elettrici (U.N.E.S.), con sede in Roma, le acque del bacino artificiale di Scandarello, situate nel territorio del comune di Amatrice (provincia di Rieti).

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza della precedente concessione accordata alla Società stessa (29 gennaio 1951).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Rieti è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Roma, addì 4 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: VETRONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1955*
*Registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 133.* — PALADINI

(449)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1955.

**Sostituzione di un componente la Deputazione della Borsa valori di Palermo.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1955;

Considerato che in seguito ad errata designazione si rende necessario procedere alla sostituzione del ragioniere Lovari Giovanni, nella Deputazione della Borsa valori di Palermo, della quale già vi partecipa quale rappresentante dell'Istituto di emissione;

Decreta:

A rappresentare la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Palermo in seno a quella Deputazione della Borsa valori è nominato il rag. Fasolino Giuseppe al posto del rag. Lovari Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1955

*Il Ministro*: GAVA

(525)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ugolini Marcello fu Ezio, già esercente in Firenze, piazza Santo Stefano. Tali marchi recavano il n. 205-FI.

(442)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 7 febbraio 1955

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro canadese | Franco svizzero |
|---|---|---|---|
| | — | — | — |
| Borsa di Bologna | 624,70 | 643,50 | 145,72 |
| » Firenze | 624,60 | 645 — | 145,70 |
| » Genova | 624,73 | 644,25 | 145,70 |
| » Milano | 624,75 | 643,75 | 145,70 |
| » Napoli | 624,75 | 643,90 | 145,67 |
| » Palermo | 624,65 | 642,85 | 145,77 |
| » Roma | 624,66 | 643,50 | 145,70 |
| » Torino | 624,80 | 643 — | 145,70 |
| » Trieste | 624,76 | — | 145,67 |
| » Venezia | 624,75 | 645 — | 145,70 |

### Media dei titoli del 7 febbraio 1955

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 62,575 |
| Id 3,50 % 1902 | 61,60 |
| Id. 5 % 1935 | 93,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 82,75 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 71,575 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 91,90 |
| Id 5 % (Riforma fondiaria) | 96,80 |
| Id. 5 % 1936 | 91,35 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,375 |
| Id 5 % ( » 1° aprile 1960) | 96,95 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 96,525 |
| Id 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 96,425 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,425 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 7 febbraio 1955

*Cambi medi per le valute ai conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit 624,70 |
| 1 dollaro canadese | » 643,62 |
| 1 franco svizzero | » 145,70 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | |
|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. 1749,17 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12 50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola e di consumo « Giorgio Mesiti », con sede in Moricone.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 novembre 1954, i poteri conferiti all'avvocato Dante Del Vicario, commissario governativo della Società cooperativa agricola e di consumo « Giorgio Mesiti », con sede in Moricone, sono stati prorogati al 30 aprile 1955.

(534)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Felice Ferlazzo fu Gaetano, nato a Lipari (Messina) il 2 gennaio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria, rilasciatogli dalla Università di Messina in data 15 gennaio 1943, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1941-42.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(520)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri, con sede in Pedale di Marsino Vetere (Potenza).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 222 in data 28 gennaio 1955, è stato approvato, con una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri, con sede in Pedale di Marsico Vetere (Potenza), deliberato dal commissario straordinario dell'ente in data 14 ottobre 1954.

(482)

### Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Napoli

Con decreto Ministeriale del 24 gennaio 1955, a seguito delle dimissioni rassegnate dal commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Napoli, dott. Gastone Sbampato, è stata disposta, con decorrenza dalla data del decreto stesso, la nomina del dott. Raimondo Rocco a commissario liquidatore dell'Ente medesimo.

(438)

### Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 30 ottobre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

| Numero d'ordine | DITTA ESPROPRIATA | Comune di ubicazione dei terreni espropriati | Superficie espropriata Ha | Decreto presidenziale di espropriazione | | Gazzetta Ufficiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N. | Data | N. | Data |
| | **E.T.F.A.S.** | | | | | | |
| 1 | CARTA CORRIAS Angelino fu Efisio . . . | Santa Giusta | 64.16.25 | 712 | 27- 5-52 | 155 s. o. | 7- 7-52 |
| 2 | FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni . | Santa Giusta | 41.30.93 | 1461 | 6- 9-52 | 267 s. o. | 18-11-52 |
| 3 | FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni . | Siamaggiore | 20.49.77 | 1505 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 4 | FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni . | Silì | 1.60.88 | 1506 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 5 | FALCHI BUSCHETTU Efisio fu Giovanni . | Simaxis e | 0.01.80 | 975 | 25- 6-52 | 175 s. o. | 30- 7-52 |
| | | Siamanna | 24.59.69 | 977 | 25- 6-52 | 175 s. o. | 30- 7-52 |
| 6 | FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni | Palmas Arborea | 214.85.28 | 1387 | 6- 9-52 | 263 s. o. | 13-11-52 |
| 7 | FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni | Santa Giusta | 104.19.37 | 1522 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 8 | FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni | Siamaggiore | 20.49.77 | 1523 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 9 | FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni da Oristano . . . . . . . . . . . . . | Siamanna | 194.82.85 | 979 | 25- 6-52 | 175 s. o. | 30- 7-52 |
| 10 | FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni da Oristano . . . . . . . . . . . . . | Siapiccia | 29.75.47 | 980 | 25- 6-52 | 175 s. o. | 30- 7-52 |
| 11 | FALCHI BUSCHETTU Salvatore fu Giovanni da Oristano . . . . . . . . . . . . . | Silì e | 17.94.89 | 986 | 25- 6-52 | 175 s. o. | 30- 7-52 |
| | | Simaxis | 0.01.80 | 1524 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 12 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Oristano | 232.41.36 | 1389 | 6- 9-52 | 263 s. o. | 13-11-52 |
| 13 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Palmas Arborea | 383.12.40 | 1390 | 6- 9-52 | 263 s. o. | 13-11-52 |
| 14 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Santa Giusta | 41.75.39 | 1391 | 6- 9-52 | 263 s. o. | 13-11-52 |
| 15 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Siamaggiore | 20.56.17 | 1527 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 16 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Siamanna | 46.46.60 | 1528 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 17 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Silì | 6.65.23 | 1530 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 18 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Siapiccia e | 79.06.30 | 1529 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| | | Simaxis | 0.01.80 | 1531 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 19 | FALCHI BUSCHETTU Vincenzo fu Giovanni | Villaurbana | 39.36.20 | 1533 | 6- 9-52 | 271 s. o. | 22-11-52 |
| 20 | FIORI FENU Giovanna Maria fu Giovanni Antonio . . . . . . . . . . . . . . | Ittireddu | 10.35.16 | 1601 | 3-10-52 | 274 s. o. | 26-11-52 |
| 21 | FIORI FENU Giovanna Maria fu Giovanni Antonio . . . . . . . . . . . . . . | Nugheddu San Nicolò | 9.21.31 | 1602 | 3-10-52 | 274 s. o. | 26-11-52 |
| 22 | MELONI Pietro fu Nicolò . . . . . . . . | Pozzomaggiore | 5.68.86 | 981 | 25- 6-52 | 175 s. o. | 30- 7-52 |
| 23 | PILO FLORES Gavino Giuseppe fu Gavino . | Bonorva | 428.55.83 | 1617 | 3-10-52 | 274 s. o. | 26-11-52 |
| 24 | SANNA Silvestro fu Francesco . . . . . . | Villamar | 20.40.75 | 1806 | 26-10-52 | 282 s. o. | 5-12-52 |
| 25 | SOLINAS PULIGA Maria Consolata di Emilio . . . . . . . . . . . . . . . | Ozieri | 78.72.61 | 1631 | 3-10-52 | 274 s. o. | 26-11-52 |
| 26 | SULIS SAGGIANTE Fernanda fu Enrico . . | Monastir | 33.49.42 | 3119 | 18-12-52 | 12 s. o. 1 | 16- 1-53 |
| 27 | SULIS SAGGIANTE Graziella fu Enrico . . | Monastir | 33.67.14 | 3120 | 18-12-52 | 12 s. o. 1 | 16- 1-53 |

Roma, addì 19 gennaio 1955

(372)

| Decreto presidenziale liquidazione indennità | | | | Ammontare indennità Lire | Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale) Lire | Istituto presso cui vengono depositati i titoli del P. R. F. | | TESORERIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Registrazione alla Corte dei Conti | | | | | | | |
| | Data | Reg. Agric. N. | Foglio | | | | | |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 151 | 242.028,60 | 240.000 | Banca Nazionale Lavoro | - Sede di Cagliari | Cagliari |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 152 | 647.080 — | 645.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 206 | 1.554.227 — | 1.550.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 207 | 100.968 — | 100.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 208 | 795.405 — | 795.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 209 | 2.356.145 — | 2.355.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 153 | 2.854.139 — | 2.850.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 210 | 1.554.227 — | 1.550.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 2-12-54 | 21 | 182 | 3.195.587 — | 3.195.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 211 | 767.877 — | 765.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 212 | 757.610 — | 755.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 2-12-54 | 21 | 183 | 6.011.225 — | 6.010.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 154 | 3.299.970 — | 3.295.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 158 | 670.235 — | 670.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 213 | 1.560.771 — | 1.560.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 155 | 2.948.837 — | 2.945.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 156 | 441.037 — | 440.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 20-12-54 | 22 | 157 | 1.300.891 — | 1.300.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 214 | 925.722 — | 925.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 215 | 484.455,60 | 480.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 216 | 207.296,25 | 205.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 217 | 368.336,50 | 365.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 2-12-54 | 21 | 184 | 9.519.050 — | 9.515.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 218 | 687.627 — | 685.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 3-12-54 | 21 | 219 | 1.920.181,25 | 1.920.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 2-12-54 | 21 | 185 | 2.014.258 — | 2.010.000 | Id. | Id. | Id. |
| 30-10-54 | 2-12-54 | 21 | 186 | 2.026.217 — | 2.025.000 | Id. | Id. | Id. |

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.** (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 31 agosto 1954 alla pagina 2903, colonna prima, ove è detto «... ditta ALBERTACCI Teorodo di Gennaro... », leggasi «... ditta ALBERTACCI Teodoro di Germano.. ».

(528)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il rio Foce, in comune di San Remo (Imperia).**

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 12 maggio 1954, n. 418, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il rio Foce, in comune di San Remo (Imperia), della superficie di mq. 58,63, ed indicata in tinta gialla nella planimetria 10 agosto 1953, in scala 1:200 dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(529)

## REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

**Ripristino di cognome nella forma tedesca**

N. 542 Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 26 maggio 1935, n. 1088/R-Gab. con cui al sig. Plankensteiner Antonio di Giovanni, nato a Campo Tures il 3 giugno 1890 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pietrapiana;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 novembre 1954 dalla signorina Pietrapiana Elena di Antonio e di Berger Maria, nata a Campo Tures il 23 dicembre 1920, figlia del predetto, in atto residente a Campo Tures;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 763-Gab. in data 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 26 maggio 1935, numero 1088-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Pietrapiana Elena viene ripristinato nella forma tedesca di Plankensteiner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 gennaio 1955

*Il Vice Commissario del Governo*
SANDRELLI

(461)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorso a tre posti di segretario economo in prova (gruppo B, grado 12°) nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti in Roma, Milano e Palermo.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico sui servizi dell'Istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il regolamento generale sui servizi dell'Istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sulla elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che concede benefici agli orfani di guerra nell'assunzione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi ed orfani dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1947, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono estesi ai profughi dai territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, col quale sono estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi estende ai mutilati e invalidi civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto anzidetto;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che detta le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale, nonchè la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modifiche, il decreto anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 19 agosto 1950, n. 1180, che estende ai mutilati e congiunti dei caduti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici spettanti ai mutilati di guerra e ai congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1950, n. 375, concernente l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa ai criteri preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi disposti in favore dei mutilati e degli invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio.

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati e invalidi e ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, relativa all'assistenza ai profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente l'estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati e invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente benefici a favore dei congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176, che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, le cui disposizioni sono state prorogate dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1080, concernente le agevolazioni nella documentazione per coloro che abbiano dovuto abbandonare territori di confine senza poter farvi ritorno;

Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo alla reintegrazione dei diritti civili e politici per i cittadini colpiti dalle leggi razziali;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale si prescinde dal limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi nei confronti degli impiegati civili di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la tabella n. 1, allegata alla legge 22 febbraio 1951, n. 149, relativa al personale degli Istituti statali dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la prescritta autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 95297/12106, in data 2 novembre 1954:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di segretario economo in prova (gruppo *B*, grado 12) nel ruolo del personale degli Istituti statali per sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno aver compiuto alla data del bando il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 35° anno di età.

Sono ammessi, anche se eccedano il prescritto limite massimo di età:

*a*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni dello Stato con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data del bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa;

*b*) coloro che abbiano prestato servizio governativo con diritto a pensione a carico dello Stato per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite massimo suddetto.

Il limite di età è elevato nella misura fissata dal successivo art. 6 per i candidati appartenenti alle speciali categorie stabilite nello stesso articolo.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o di un titolo di studio corrispondente a termine dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, da far pervenire al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, va indirizzata alla Direzione generale istruzione elementare, divisione III, e deve indicare con precisione e chiarezza:

cognome e nome del concorrente, paternità, luogo e data di nascita, indirizzo attuale.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare, Divisione III), qualunque cambiamento del loro recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

La domanda deve inoltre contenere le dichiarazioni relative ai seguenti requisiti:

*a*) il possesso della cittadinanza italiana;

*b*) il Comune nel quale gli aspiranti sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*c*) le eventuali condanne riportate;

*d*) il titolo di studio posseduto;

*e*) (per i concorrenti maschi) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali già in servizio presso una delle Amministrazioni dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Coloro che beneficiano della non applicazione o della elevazione del limite massimo di età, sono tenuti a precisare i titoli in base ai quali fruiscono del suddetto beneficio.

Unitamente alla domanda di ammissione ed entro il predetto termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando di concorso, debbono essere presentati i seguenti documenti:

*a*) fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 200 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

Qualora il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario a lui personalmente intestato per le riduzioni di viaggio agli impiegati dello Stato, è esonerato dalla presentazione della fotografia, ma deve presentare una dichiarazione in carta libera, da lui redatta, dalla quale risultino il numero del libretto, l'Amministrazione che lo ha rilasciato e la data del rilascio.

Il concorrente dovrà presentare il libretto alle prove di esame;

*b*) tutti i documenti attestanti titoli valutabili (titoli di cultura, di servizio, di benemerenze varie).

I documenti pervenuti oltre il suddetto termine di giorni sessanta non saranno valutati; in questo caso, quindi, non si procederà alla attribuzione del punteggio previsto per i medesimi.

Ai fini della valutazione del titolo di studio (punti da 36 a 40) i candidati debbono presentare unitamente alla domanda di ammissione entro il suddetto termine di giorni sessanta, un certificato, rilasciato in carta da bollo da L. 100 dal preside dell'Istituto tecnico e legalizzato dal provveditore agli studi competente, attestante i voti conseguiti nell'esame finale di diploma.

E' valutabile il diploma presentato unitamente alla domanda, in luogo del predetto certificato; se dal diploma non risultano i voti, il titolo di studio sarà valutato soltanto con punti 36.

Alla domanda deve essere unito, in duplice esemplare, l'elenco dei documenti allegati.

Art. 5.

Sono esclusi dal concorso i candidati la cui domanda sia pervenuta al Ministero oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 4.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, ne riceveranno comunicazione diretta con lettera raccomandata. Nel termine di giorni venti dalla data della lettera predetta, i concorrenti medesimi dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare, divisione III) i documenti prescritti dal successivo art. 8, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

I concorrenti che, avendo superato le prove di esame, risultino iscritti nelle graduatorie di merito (vincitori, idonei, approvati) riceveranno anche comunicazione diretta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel termine di trenta giorni dalla data della lettera predetta i concorrenti stessi dovranno far pervenire al Ministero, a pena di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

Coloro che beneficiano della non applicazione o delle elevazioni del limite massimo di età, di cui ai seguenti paragrafi, debbono altresì, presentare i documenti attestanti il diritto al suddetto beneficio.

Il documento di cui al terzo comma del presente articolo non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I) Il limite di età di cui all'art. 2 è elevato ad anni 40:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per i profughi delle zone di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

*e*) per gli addetti civili ai lavori di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine e per coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se successivamente amnistiati.

II) Detto limite di età è poi elevato ad anni 44:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

III) Tutti i suddetti limiti sono poi aumentati:

*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente punto si cumula con quella di cui alla lettera *b*) dello stesso punto ed entrambe con quella di cui ai precedenti punti I) e II), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

IV) Detto limite di età è ancora elevato ad anni 45:

*a*) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi in Africa orientale dal 16 gennaio 1935, o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione; per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito ad operazioni di bonifica di campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine; per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi per servizio. Sono però esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e alla 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

*b*) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

*c*) per coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

V) Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938, e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, purchè non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

VI) Nei confronti degli aspiranti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato rispettivamente di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e di un periodo pari alla metà del servizio prestato.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 in data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale, o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini dell'ammissione al concorso, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato su carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal prefetto, attestante che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui produzione è in ogni caso obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione.

4. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal segretario della Procura del tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Diploma di ragioniere e perito commerciale o certificato sostitutivo di esso in originale su carta da bollo da L. 100, o in copia notarile.

Il diploma o il certificato sostitutivo debbono, in ogni caso, essere stati conseguiti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione.

Resta fermo, peraltrò, che il candidato il quale abbia omesso di presentare entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bando il certificato attestante i voti conseguiti nell'esame di diploma, non ha diritto all'attribuzione del punteggio (punti da 36 a 40) previsto per la valutazione del titolo di studio, salvo il caso contemplato nel penultimo comma dell'art. 4.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato al concorrente, questi deve presentare il certificato rilasciato, in unico esemplare dal presidente della commissione giudicatrice degli esami finali di diploma o dal preside dell'Istituto ai sensi dell'ordinanza ministeriale 3 maggio 1947, sugli scrutinii ed esami negli istituti di istruzione media per l'anno scolastico 1946-47; il certificato deve contenere l'annotazione che esso perderà il valore sostitutivo del diploma quando potrà aver luogo, da parte delle autorità scolastiche, il rilascio del diploma.

Quando il diploma originale o il certificato sostitutivo di cui al precedente comma sia stato smarrito o distrutto, il

concorrente deve presentare il certificato rilasciato in unico esemplare dal Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica) a norma dell'art. 99, comma secondo, del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1925, n. 653; da tale certificato deve risultare che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale o del certificato sostitutivo di esso.

Se il diploma smarrito o distrutto sia stato conseguito prima del 1924, il concorrente deve presentare un certificato rilasciato in unico esemplare dal preside dell'istituto in cui fu conseguito il diploma, con l'annotazione che esso è stato rilasciato a causa dello smarrimento o della distruzione del diploma originale.

6. Certificato su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi da quella in cui l'interessato ha ricevuto il predetto invito a presentarlo, rilasciato dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare, nel quale sia espressamente attestato che il candidato è di sana costituzione fisica, esente da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomare l'idoneità al servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

7. Documento attestante la regolare posizione dei concorrenti nei confronti degli obblighi militari (per i concorrenti maschi):

a) estratto dallo stato di servizio militare per gli ufficiali, redatto su carta da bollo da L. 200, ovvero su fogli muniti di marche da bollo da L. 200;

b) estratto dal foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa, redatto su carta da bollo da L. 200, ovvero su fogli muniti di marche da bollo da L. 200.

Anche coloro che, dichiarati abili, arruolati dal competente Consiglio di leva, siano tuttora in attesa di chiamata alle armi, nonchè coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi, durante la prestazione del servizio militare, dovranno produrre uno dei due seguenti documenti:

c) certificato di esito di leva per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

Questo certificato, redatto in carta da bollo da L. 100 è rilasciato dal sindaco e dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del Commissariato di leva competente;

d) certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, per coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva.

Qualora l'autorità militare non sia in grado di rilasciare i predetti documenti prima della scadenza del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 6. il candidato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare medesima attestante la tempestiva richiesta dei documenti stessi i quali dovranno comunque essere presentati entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui il candidato dovrà sostenere la prova orale. La produzione del documento militare è obbligatoria.

Il possesso del requisito della buona condotta morale e civile da parte dei concorrenti sarà accertato dal Ministero della pubblica istruzione il quale provvederà a chiedere le opportune informazioni ai sindaci e alle autorità di pubblica sicurezza.

Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che, in esito a detti accertamenti, non risultino in possesso del detto requisito.

I candidati dipendenti di ruolo da una Amministrazione statale sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4 e 7.

A tal fine devono presentare copia integrale dello stato di servizio con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata in carta da bollo da L. 200, dalla competente Amministrazione, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti hanno ricevuto l'avviso di presentazione dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

A tale documento dovrà essere unita un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati sottoposti o meno, a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente organo della Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato con la relativa qualifica, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma.

Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso.

## Art. 7.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per qualsiasi causa al Ministero, in altri Uffici, Istituti scolastici e Amministrazioni.

I documenti possono essere in originale o in copia autentica notarile legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio.

Tutti i documenti sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano e coloro che si trovano sotto le armi possono presentare i titoli valutabili nell'ulteriore termine di 30 giorni, da quello stabilito per la presentazione della domanda di ammissione (90° giorno dalla data di pubblicazione del bando). A tal fine essi dovranno presentare, unitamente alla domanda di ammissione, il documento comprovante la residenza in territorio non metropolitano o la presenza alle armi, nonchè la fotografia autenticata.

E' consentito, in casi seriamente comprovati che, ferma restando la presentazione della domanda entro il termine fissato dal precedente art. 3 il candidato possa far pervenire i titoli valutabili entro e non oltre il giorno antecedente a quello in cui dovrà sostenere la prova orale, qualora dimostri di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza in territori di confine, sui quali per effetto del trattato di pace è venuta a cessare la sovranità dello Stato italiano e di non avervi potuto far ritorno.

Resta ferma peraltro a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, le cui disposizioni sono state prorogate con la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, la facoltà, da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero di far riferimento a documenti simili già presentati ad altri uffici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati devono comprovare. In tale caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma dell'art. 3 (secondo comma) del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

I candidati hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Ministero della pubblica istruzione ha sempre facoltà di accertare con mezzi propri la veridicità dei documenti esibiti dai concorrenti.

## Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che a norma delle vigenti disposizioni legislative, sono connessi a particolari qualità, gli interessati dovranno comprovare il possesso delle qualità stesse nel modo seguente:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale n. 1937, in carta da bollo da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione in qualità anche di militarizzati o di assimilati e della lotta di liberazione, partigiani combattenti, di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1949, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare 5000, del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*e*) i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche militarizzati o assimilati, o della lotta di liberazione, e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in dipendenza della deportazione o dell'internamento da parte del nemico successivamente all'8 settembre 1943, o in seguito alle operazioni di bonifica di campi minati, o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido; mentre i mutilati e invalidi per servizio, assimilati ai mutilati e invalidi di guerra, a sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, presenteranno il certificato mod. 69-*ter*, di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948, da rilasciarsi dall'Amministrazione o dall'Ente pubblico al cui servizio è stata contratta la invalidità;

*g*) gli orfani dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*) dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

In modo analogo sarà provveduto dagli orfani dei caduti per servizio per comprovare la loro qualità;

*h*) i figli degli invalidi per conflitti o per i fatti indicati nella precedente lettera *f*) dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

In modo analogo sarà provveduto dai figli dei mutilati e invalidi per servizio, per provare la loro qualità, con l'avvertenza che il certificato da rilasciarsi a nome del loro padre è il mod. 69-*ter*, precisato nella precedente lettera *f*);

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nei conflitti o per i fatti indicati alla precedente lettera *f*) o dei caduti per cause di servizio, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142, del 21 giugno 1948) in carta da bollo da L. 100;

*m*) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948), in carta da bollo da L. 100;

*n*) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, e i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) gli addetti civili alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi da mine dovranno produrre apposito certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

*p*) coloro che abbiano riportata per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, in carta da bollo da L. 100;

*q*) i coniugati e i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

*r*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*s*) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951, erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 9.

La legalizzazione delle firme sui documenti di cui all'articolo 6 non occorre per i certificati rilasciati delle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui al n. 2 del precedente art. 6 gli italiani non residenti nello Stato italiano, dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 1, 2, 4 e 6 coloro che già appartengono ad una Amministrazione statale come impiegati civili o come insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 6 gli impiegati non di ruolo della Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, purchè i documenti stessi siano già stati prodotti all'atto dell'assunzione e siano tuttora esistenti negli atti dell'Amministrazione.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente art. 6 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Per coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno è ammessa la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Sono esclusi dal concorso oltre a coloro di cui al primo comma dell'art. 5:

*a*) coloro la cui domanda non sia redatta in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4, ossia non contenga le dichiarazioni ivi prescritte;

*b*) coloro che siano stati condannati:

I) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni;

II) ad una pena qualunque per delitti contro la personalità dello Stato (esclusi i casi di fatti commessi per colpa o per agevolazione colposa) ovvero per delitti contro la religione dello Stato, contro la moralità pubblica ed il buon costume, la integrità e la sanità della stirpe e contro la famiglia oppure per furto, rapina, estorsione od usura;

III) per delitti contro la fede pubblica per i quali sono comminate pene non inferiori a sei anni.

Qualora la condanna penale di cui alla precedente lettera *b*) sia conosciuta dal Ministero della pubblica istruzione dopo la partecipazione del candidato al concorso e prima che sia disposta la nomina (sia perchè l'interessato abbia omesso di dichiarare detta condanna nella domanda di ammissione al concorso, sia perchè la medesima sia stata pronunciata dopo la partecipazione alle prove di esame e prima della nomina) in luogo del provvedimento di esclusione dal concorso, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso e, in conseguenza, il candidato sarà radiato dalla graduatoria;

*c*) coloro che in esito agli accertamenti disposti dal Ministero della pubblica istruzione non risultino in possesso del requisito della buona condotta morale e civile.

Sono dichiarati decaduti da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, e quindi sono radiati dalle graduatorie:

*a*) coloro che non abbiano fatto pervenire al Ministero, entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa lettera di invito, i documenti di rito indicati nell'art. 6 del presente decreto.

La data utile ai fini della presentazione dei documenti è quella in cui i medesimi pervengono al Ministero; non ha quindi rilevanza la data in cui i documenti siano stati presentati agli uffici postali di spedizione o siano pervenuti a quelli di destinazione;

*b*) coloro che abbiano presentato documenti per i quali sia accertato che il contenuto non risponde a verità;

*c*) coloro che in base ai documenti presentati non risultino in posseso dei requisiti prescritti.

Quando qualche documento o le copie autentiche non siano, in tutto o in parte, redatte in conformità alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, l'interessato deve essere invitato con lettera raccomandata, a regolarizzarli entro il termine di quindici giorni che decorre dalla data del giorno in cui detta lettera perviene al recapito indicato dall'interessato.

Analogamente si procederà nel caso in cui nella domanda di ammissione al concorso, la firma del candidato in calce alla dichiarazione di cui al terzo comma dell'art. 4, non sia stata autenticata nei modi ivi indicati.

Decorso inutilmente tale termine, il Ministero della pubblica istruzione notifica all'interessato la pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

Non è ammessa la regolarizzazione di documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta; in tal caso si fa luogo, senz'altro alla pronuncia di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.

I provvedimenti di esclusione dal concorso e quelli di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso, debbono essere disposti dal Ministero della pubblica istruzione con decreto motivato, di cui sarà data integrale comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 11.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma, nel giorno e nei locali che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II), che sostituisce a tutti gli effetti, in caso di mancato recapito, le comunicazioni di cui al comma precedente, saranno indicati i giorni in cui avranno luogo le dette prove.

Tanto la prova scritta, quanto le prove orali, avranno inizio alle ore otto del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati a gruppi con l'indicazione dei rispettivi giorni, direttamente e mediante comunicazione fatta nel bollettino ufficiale della pubblica istruzione (parte II).

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 13.

Le prove di esame consisteranno in:

*a*) una prova scritta: svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato);

*b*) una prova orale: colloquio sui seguenti argomenti: istituzioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo; elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato; nozioni di legislazione scolastica; nozioni di statistica.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (parte II), sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 15.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, o che infine, risulti irreperibile, decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di segretari economi, con la qualifica di segretari economi in prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1954

*Il Ministro*: ERMINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1955*
*Registro n. 3 Pubblica istruzione, foglio n. 49*

(474)

## PREFETTURA DI UDINE

### Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Udine

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il decreto n. 10890 del 21 febbraio 1954, con il quale venne bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1953;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regio decreto 11 maggio 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso in premessa indicato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vittorio Antonio | punti | 68,578 |
| 2. Visentini Arrigo | » | 61,363 |
| 3. Cisillino Egidio | » | 61,076 |
| 4. Gaspardis Davide | » | 57,653 |
| 5. Toso Angelico | » | 56,108 |
| 6. Porzio Emilio | » | 55,271 |
| 7. Moneghini Achille | » | 55,120 |
| 8. Comelli Dino | » | 54,783 |
| 9. Fabrici Giovanni | » | 54,684 |
| 10. Facchin Mario | » | 54,102 |
| 11. Marzona Mario | » | 54,062 |
| 12. Molloni Girolamo | » | 53,954 |
| 13. Donada Realdo | » | 53,497 |
| 14. Zucali Aldo | » | 53,426 |
| 15. Potocco G. Batta | » | 53,273 |
| 16. Andriani Venanzo | » | 53,130 |

17. Mirabelli Alessandro . . . . . . punti 53,082
18. Pellegrino Lucio . . . . . » 52,714
19. Rugo Luigi . . . . . . » 52,596
20. Trapan Francesco . . . . . . . » 52,555
21. Cargnelutti Giovanni . . . . . . » 52,450
22. Galante Giovanni . » 52,139
23. Vida Luigi . . . . » 52,035
24. Del Campo Enrico . » 51,990
25. Fante Giandomenico . . » 51,990
26. Spadoni Nello . . .. » 51,664
27. Sonzini Angelo . . . . . . » 51,573
28. Boetto Gino . . . . . . » 51,555
29. Tomeo Giorgio . . . » 51,405
30. Picotti Antonio . . » 51,378
31. Calvi Athos . . . . . » 51,355
32. Depollo Vinicio » 51,159
33. Bressan Antonio . » 51,155
34. Marchesi Raffaele . . . . » 51,135
35. Angeli Aldo . » 51,053
36. Redondi Domenico . » 50,891
37. Defrancesco Carlo » 50,878
38. Copaloni Ugo . » 50,818
39. Consolini Narduccio » 50,665
40. Montorzi Mario . . » 50,582
41. Mutinelli Ferruccio . . . » 50,501
42. Guglielmini Giovanni . » 50,439
43. Borgnolo Carlo . . » 50,422
44. Tomatis Costanzo . » 50,375
45. Leoni Angelo » 50,289
46. Quaranta Francesco . » 50,029
47. Sicheri Urbano . . » 49,871
48. Giacomini Umberto . » 49,812
49. Pavoncelli Roberto . . . . . » 49,751
50. Torelli Bruno . » 49,514
51. Bulgarelli Alessandro . . » 49,466
52. Pagavino Giorgio . . » 49,440
53. Gregorio Giuseppe . » 49,419
54. Neri Umberto » 49,350
55. Cantoni Giuseppe » 49,204
56. Marchi Luciano . » 49,107
57. Lovrovich Stellio . » 49,093
58. Salino Achille . » 49,024
59. Cossutti Bruno . » 49,015
60. Gabassi Remigio » 49,000
61. Rimondi Cesare . » 48,967
62. Nibrant Guido » 48,532
63. Pellegrini Giacomo . . . . » 48,115
64. Tomba Egone . » 48,100
65. Ruatti Adelio . . . » 47,843
66. Craighero Italo . . . . . » 47,835
67. Matani Massimiliano . » 47,779
68. Malossi Edoardo . . . . . . » 47,608
69. Melotti Alfonso . . . . . » 47,572
70. Andres Andrea . . . . . . . » 47,418
71. De Luca Luigi . . . . . » 47,149
72. Magnolato Giovanni . . . . » 46,985
73. Pacini Mario . . . . . . » 46,896
74. Bruni Bruno . . . . . . » 46,838
75. Bernardis Venizio . . . . . . » 46,429
76. Faccani Giorgio . . . . . . . » 46,010
77. Putamorsi Renato . . . . . . . punti 45,831
78. Mantica Eligio . . . . . . . . » 45,670
79. Dalsass Giorgio . . . . . . . » 45,537
80. Gozo Benedetto . . . . . . . » 45,230
81. Belvederesi Vittorio . . . . . . » 45,013
82. Caucig Francesco . . . . . . . » 45,000
83. Colosio Renato . . . . . . . » 44,842
84. Dolci Giancarlo . . . . . . . » 44,709
85. Zambito Vincenzo . . . . . . . » 44,684
86. Boni Gianantonio . . . . . . . » 44,508
87. Bonapace Guerrino . . . . . . . » 44,272
88. Fonzo Ciro . . . . » 44,188
89. Larice Giovanni . . . » 43,942
90. Bacca Camillo . » 43,903
91. Janni Mariano . . . . » 43,668
92. Ferroni Francesco . . . » 43,620
93. Ferroni Otello . » 43,452
94. Ottaviani Ugo . . . . . . » 43,430
95. Clemente Nicola . . » 43,299
96. Bernardi Carlo . . » 43,132
97. Paladino Vincenzo . . » 40,220
98. Zanirato Antonio . » 39,856
99. Jaiza Franco » 39,264
100. Parenti Siro . . » 38,700

Udine, addì 19 gennaio 1955

*Il prefetto*: MENEGHINI

---

## IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Visto il proprio decreto in data odierna n. 19/III vet., col quale viene approvata la graduatoria del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Viste le domande dei concorrenti, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie, vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1953, a fianco di ciascuno indicate:

1) Vittorio dott. Antonio: Udine (condotta unica);

2) Visintini dott. Arrigo: Palazzolo dello Stella, Precenicco;

3) Cisilino dott. Egidio: Santa Maria la Longa, Bicinicco e Trivignano;

4) Gaspardis dott. Davide: Muzzana del Turgnano, Pocenia;

5) Toso dott. Angelico: Paluzza, Cercivento, Sutrio;

6) Porzio dott. Emilio: Fiume Veneto (condotta unica);

7) Moneghini dott. Achille: San Pietro al Natisone, Pulfero, Savogna, San Leonardo, Stragna, Drenchia, Grimacco;

8) Comelli dott. Dino: Arta, Paularo, Zuglio.

Udine, addì 19 gennaio 1955

*Il prefetto*: MENEGHINI

(583)

MOLA FELICE, *direttore* . SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.